

COMUNE DI MALONNO

Provincia di Brescia

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE	Registrata al n.	41/ST
	in data	11/02/2026

OGGETTO: CIG BA609456E8 - FORNITURA GAS NATURALE PER SPOGLIATOI DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI VIA G. MATTEOTTI E PER SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE DI MALONNO IN VIA IV NOVEMBRE UNITAMENTE A CUCINA DEGLI ALPINI IN VIA FERRAGLIO ANNO 2026. AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 D. LGS. N. 36/2023. VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.p.A.– DARFO B.T. (BS).

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTI:

- lo Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- la L. 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi" e s.m.i.;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- l'art. 107 commi da 1 a 6 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;
- l'art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;
- l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;
- l'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;
- il D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici e s.m.i.;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 30/12/2025 con la quale è stato approvato il Bilancio Preventivo 2026/2028;

PRESO ATTO altresì dell'approvazione del Documento Unico di Programmazione 2026/2028 da parte della Giunta Comunale con atto n. 66 del 17/09/2025 e aggiornato con nota di aggiornamento approvata dalla Giunta Comunale n. 84 del 28/10/2025 e con nota di aggiornamento approvata dal Consiglio Comunale con atto n. 27 del 30/12/2025;

VISTO il Decreto Sindacale n. 62 del 30/09/2023 di conferimento dell'incarico di elevata qualificazione dell'area tecnica con decorrenza 01/10/2023-31/12/2026 al Geom. Gregorini Michele;

DATO ATTO che il Comune di Malonno ha la necessità di provvedere alla fornitura di gas-metano per gli spogliatoi del campo sportivo comunale di Via G. Matteotti e per la sede della Protezione Civile di Malonno in Via IV Novembre unitamente alla cucina degli Alpini in Via Ferraglio per l'anno 2026;

VISTO l'articolo 50, comma 1, lett. B) del D. Lgs. n. 36/2023 che prevede che le stazioni appaltanti possano procedere all'affidamento diretto di servizi e forniture di importo inferiore a 140.000,00 euro;

DATO ATTO che, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- Oggetto del contratto: Fornitura gas metano per spogliatoi del campo sportivo comunale di Via G. Matteotti e per sede della Protezione Civile di Malonno in Via IV Novembre unitamente a cucina degli Alpini in Via Ferraglio per il periodo 01/01/2026-31/12/2026;
- Fine che con il contratto si intende perseguire: acquisizione della fornitura di gas metano ad un prezzo inferiore alla Convenzione Consip Gas 16 Lotto 3 Lombardia;
- Importo del contratto: €. 4.700,00 IVA compresa;
- Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
- Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

DATO ATTO che ai sensi dell'articolo 49, comma 6, del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. per contratti di importo inferiore ad € 5.000,00 è possibile derogare al principio di rotazione per gli affidamenti diretti;

VISTO il contratto per la somministrazione continua di gas naturale trasmesso al protocollo comunale n. 0006111 del 19/11/2025 da Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A. ed allegato al presente provvedimento;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. INAIL_52533448 del 24/01/2026 con scadenza validità al 24/05/2026, dal quale risulta che il soggetto Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A. è in regola nei confronti di INPS ed INAIL;

RITENUTO di provvedere al perfezionamento dell'affidamento diretto a favore di Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A. e di assumere gli impegni di spesa necessari nel corso dell'anno 2026 per gli spogliatoi del campo sportivo comunale di Via G. Matteotti e per la sede della Protezione Civile di Malonno in Via IV Novembre unitamente alla cucina degli Alpini in Via Ferraglio;

ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa in relazione al presente atto ai sensi dell'articolo 7.4 del Regolamento del sistema dei controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 in data 28/03/2013;

DETERMINA

- 1) di aggiudicare, mediante affidamento diretto, alla ditta Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A. con sede in Darfo Boario Terme (BS), Via M. Rigamonti n. 65, C.F. e P. IVA 02349420980 la fornitura del gas metano per gli spogliatoi del campo sportivo comunale di Via G. Matteotti e per la sede della Protezione Civile di Malonno in Via IV Novembre unitamente alla cucina degli Alpini in Via Ferraglio nel corso dell'anno 2026 alle condizioni economiche di cui al contratto di somministrazione continua di gas naturale presentato al protocollo comunale n. 0006111 del 19/11/2025 per il corrispettivo presunto di € 4.700,00 IVA 22% compresa;
- 2) Di impegnare, a tal fine, le seguenti somme:

- per spogliatoi campo sportivo Via Matteotti anno 2026 € 3.000,00 (I.V.A. 22% compresa) mediante imputazione al codice 06.01-1.03, Cod. P.A.O. 870.60, impegno n. 180/2026 del Bilancio Preventivo 2026/2028 esercizio 2026;
 - per sede Protezione Civile unitamente a cucina Alpini in Via Ferraglio anno 2026 € 1.700,00 (I.V.A. 22% compresa) mediante imputazione al codice 01.05-1.03, Cod. P.A.O. 255.60, impegno n. 181/2026 del Bilancio Preventivo 2026/2028 esercizio 2026;
- 3) Di inviare il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per i conseguenti adempimenti a norma del vigente Regolamento Comunale di Contabilità, dando atto che la spesa è esigibile nell'esercizio 2026;
 - 4) Di disporre la pubblicazione del presente atto di determinazione all'Albo Pretorio del Comune di Malonno per quindici giorni consecutivi;
 - 5) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90 e s.m.i., qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale - Sezione di Brescia - al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 30 gg. dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
F.to Gregorini Geom. Michele

CONTRATTO PER LA SOMMINISTRAZIONE CONTINUA DI GAS NATURALE

Tra

VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.p.A., società a socio unico - soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Valle Camonica Servizi S.r.l. con sede legale in Darfo Boario Terme, Via Mario Rigamonti, 65 – capitale sociale di euro 1.997.500,00, iscritta nel Registro delle Imprese di Brescia – codice fiscale e partita I.V.A. n. 02349420980, rappresentata dall'Ing. **Roberto Ghirardi** in qualità di Procuratore Speciale, munito di ogni necessario potere

(di seguito denominata **VCSV o Parte**)

e

Il **Comune** di **MALONNO** legalmente rappresentato dal Sig. _____ Sindaco pro tempore domiciliato per la carica presso il municipio sito in Via _____ munito di ogni necessario potere (di seguito denominata **CLIENTE o Parte**)

premesse che:

- il Decreto Lgs. 23.5.2000 n. 164 (c.d. "Decreto Letta"), all'Art. 1, stabilisce che l'attività di vendita è libera;
- il Decreto Lgs. 23.5.2000 n. 164, prevede che, nel rispetto dei criteri determinati dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito "Autorità"), le imprese che hanno l'obbligo di permettere l'accesso alle reti di trasporto gas adottano le condizioni di trasporto, misura e qualità del gas in un proprio documento chiamato "Codice di Rete";
- la Società **SNAM RETE GAS S.p.A.** (di seguito "Trasportatore") dispone del proprio Codice di Rete, pubblicato nel proprio sito Internet <http://www.Snamretegas.it>, (di seguito "Condizioni di accesso") che regola il servizio di trasporto, misura e qualità del gas e definisce le modalità di misura e di determinazione della qualità del gas;
- la società **Blu Reti Gas S.r.l.** (di seguito "Distributore") gestisce il servizio di distribuzione su rete locale regolato da apposita tariffa di distribuzione approvata periodicamente dall'Autorità;
- VCSV** è autorizzata dal Ministero delle Attività produttive alla vendita di gas naturale ai clienti finali nel territorio Italiano, ai sensi dell'articolo 17, comma 1 del decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164;
- il **CLIENTE** ha acquisito, ai sensi dell'Art. 22, del citato Decreto, la qualifica di Cliente Idoneo;
- VCSV** ha la disponibilità su base garantita del gas necessario a soddisfare i fabbisogni del **CLIENTE** nei volumi richiesti;
- VCSV** dispone direttamente ed indirettamente della logistica necessaria alla gestione dei volumi del presente contratto come disposto dall'Art. 18 del Decreto 164/00.

Tutto ciò premesso, con il presente contratto, le Parti convengono che la somministrazione di gas sarà regolata dalle condizioni di seguito riportate, salvo eventuali adeguamenti conseguenti a provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

Art. 1 – Premesse ed allegati

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 - Definizioni

In particolare, ai fini dell'interpretazione del presente contratto, si intende per:

- "Clienti finali"**: i consumatori che acquistano gas per uso proprio;
- "Codice di rete"**: codice contenente regole e modalità per la gestione e il funzionamento della rete di distribuzione;
- "Distribuzione"**: il trasporto di gas naturale attraverso reti di gasdotti locali per la consegna ai clienti;

- "Fornitura"**: la consegna o la vendita di gas naturale;
- "Trasporto"**: il trasporto di gas naturale attraverso la rete di gasdotti escluse le reti di distribuzione locale.

Si intende inoltre:

- Decreto**: il Decreto Legislativo 23.5.2000 n. 164 "Attuazione della Direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale" entrato in vigore il 21 Giugno 2000;
- Cliente Idoneo**: cliente finale così come definito dall'art. 22 del Decreto;
- Cliente Grossista**: persona fisica o giuridica che acquista e vende gas naturale e che non svolge attività di trasporto o distribuzione all'interno o all'esterno del sistema in cui è stabilita od opera;
- Punto di riconsegna**: punto di consegna del gas al cliente finale;
- Giorno Gas**: il periodo di 24 ore consecutive che inizia alle 06,00 di ciascun giorno di calendario e termina alle 06,00 del giorno calendario successivo;
- Metro Cubo Standard o Smc**: Quantità di gas naturale che occupa il volume di un metro cubo alla temperatura di 15°C e pressione assoluta di 101,325 KPa.
- Prelievo giornaliero o Pg**: si intende il quantitativo di gas prelevato dal Cliente dalle ore sei di ogni giorno fino alle ore sei del giorno successivo.
- Potere Calorifico Superiore o PCS**: si intende la quantità di calore, espressa in GJ, che si libera nella combustione completa di 1 metro cubo standard di Gas secco alla temperatura di 15°C ed alla pressione assoluta di 1,01325 bar, con aria in eccesso alla stessa temperatura e pressione del Gas, quando i prodotti della sua combustione vengono riportati alla temperatura iniziale del Gas e l'acqua formatasi, allo stato vapore nella combustione, viene riportata allo stato liquido alla stessa temperatura iniziale del Gas;
- Capacità Giornaliera o Cg**: si intende il volume di Gas espresso in Standard metri cubi/giorno che **VCSV** si impegna a mettere giornalmente a disposizione del Cliente ai Punti di Riconsegna;
- CMT**: si intende il corrispettivo transitorio, espresso in euro/anno/metro cubo/giorno, per la remunerazione del servizio di misura svolto dalle imprese di trasporto, determinato secondo le disposizioni dell'Autorità;
- CPu**: si intende il corrispettivo unitario di capacità per il trasporto sulla rete nazionale di gasdotti, relativo ai conferimenti nel punto di uscita u della rete nazionale di gasdotti, espresso in euro/anno/metro cubo/giorno determinato secondo le disposizioni dell'Autorità;
- CRr**: si intende il corrispettivo unitario unico a livello nazionale di capacità per il trasporto sulle reti regionali, relativo ai conferimenti nel punto di riconsegna delle reti regionali di gasdotti, espresso in euro/anno/metro cubo/giorno determinato secondo le disposizioni dell'Autorità;
- D**: si intende la distanza tra il Punto di Riconsegna e la Rete Nazionale;

Ai fini del presente contratto si intendono recepite, in quanto applicabili, le definizioni contenute nell'Art. 2 del D.Lgs. n. 164/00 e nella delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente n. 237/2000, ulteriori rispetto a quelle appena individuate.

Art. 3 – Qualità del gas

- La consegna avverrà presso i Punti di Riconsegna indicati nell'**Allegato 1** al valore di pressione minima stabilito dal Trasportatore e pubblicato nel proprio sito.
- Il Gas somministrato da **VCSV** mediante il Trasportatore al **CLIENTE** presso i Punti di Riconsegna sarà conforme alla specifica di pressione e qualità prevista dal Codice di Rete. Qualora il Gas risulti non conforme alle specifiche di pressione e qualità, il **CLIENTE** ne darà tempestiva comunicazione a **VCSV** che si farà carico di informarne il Trasportatore e di attivare presso quest'ultimo le necessarie verifiche. Fatta salva la comunicazione al Trasportatore di cui sopra, non graverà in ogni caso su **VCSV** alcun altro obbligo o responsabilità al riguardo.
- Le Parti si danno atto che il calcolo del contenuto energetico del Gas messo a disposizione del **CLIENTE** verrà effettuato mensilmente con riferimento ai valori del PCS determinato dal Trasportatore sulla base della composizione chimica del Gas ed in conformità a quanto previsto dal Codice di Rete.

- 4) Ai fini del Contratto, le Parti concordano di assumere come valide le determinazioni dei parametri di controllo della qualità effettuate dal Trasportatore.
- 5) È facoltà delle Parti accertarsi che il PCS mensile attribuito al CLIENTE sia rappresentativo del Gas messo a disposizione da VCSV ed eventualmente richiedere la verifica in contraddittorio con il Trasportatore.

Art. 4 – Oggetto del contratto

- 1) VCSV si impegna a somministrare al CLIENTE, e questi a ritirare il gas naturale nei modi, quantitativi, termini e condizioni di cui al successivo art. 5 e art. 7.
- 2) A VCSV è riconosciuto il diritto di fornire in esclusiva i quantitativi di gas necessari al CLIENTE in relazione agli usi di cui al successivo Art. 5.

Art. 5 – Uso del gas

- 1) Il gas sarà consegnato da VCSV al CLIENTE in corrispondenza dei Punti di Riconsegna riportati in **Allegato 1**;
- 2) Qualunque variazione o modifica agli impianti di misura sopra richiamati verrà tempestivamente comunicato da VCSV al CLIENTE.
- 3) Il CLIENTE assume l'obbligo di garantire che gli impianti interni e le apparecchiature di utilizzo del gas posti a valle del Punto di Riconsegna del gas sono e verranno mantenuti in condizioni rispondenti alle vigenti leggi e regolamenti in materia di prevenzione, ed in particolare al D.M. del 12.04.1996, alla Legge n. 1083 del 06.12.1971, al D.M. del 24.11.1984 e loro successive modificazioni ed integrazioni.
- 4) VCSV, pertanto, non risponde dei danni causati dal gas a valle del punto di riconsegna. Il CLIENTE risponderà altresì, ai sensi dell'art. 2051 C.C., per i danni causati dall'impianto interno a monte del punto di consegna.
- 5) Ai fini della corretta applicazione della normativa fiscale, il CLIENTE dichiara che la tipologia di utilizzo del gas fornitogli è la seguente: uso industriale- produttivo.
- 6) A semplice richiesta di VCSV il CLIENTE dovrà fornire tutti gli elementi atti a verificare l'adempimento di questo impegno.
- 7) Le denunce degli usi del gas previste da disposizioni ufficiali, presenti e future, avverranno a cura del CLIENTE ad eccezione di quelle per le quali fosse esplicitamente prescritto che debbano essere fatte da VCSV.
- 8) In quest'ultimo caso il CLIENTE si impegna a fornire a VCSV tutti i necessari elementi, assumendo la responsabilità dell'esattezza dei medesimi.

Art. 6 – Decorrenza e durata

La somministrazione ha durata di 12 (dodici) mesi a decorrere dal 31/12/2025 alle ore 6.00 e termina il 31/12/2026 alle ore 6.00.

Art. 7 – Condizioni tecniche

- 1) Il CLIENTE ha richiesto per i Punti di Riconsegna la portata oraria massima indicata in **Allegato 1**. Tale limite ha carattere inderogabile e non rientra nei parametri determinanti la tariffa di vendita.
- 2) Eventuali incrementi di portata del Misuratore dovranno essere richiesti preventivamente a VCSV ed accordi solo a seguito di accettazione da parte del Trasportatore e del Distributore.
- 3) Il CLIENTE si impegna a richiedere, in ogni caso, la preventiva autorizzazione a VCSV per qualsiasi modifica o sostituzione che intendesse apportare alle apparecchiature di misura e di regolazione della pressione del Punto di Riconsegna.

Art. 8 - Misurazione del quantitativo di gas consegnato

- 1) La misurazione del gas consegnato sarà effettuata mediante il misuratore installato presso il Punto di Riconsegna.
- 2) Successivamente, ai fini della fatturazione, la lettura del misuratore sarà effettuata con cadenza di norma mensile, ed eventualmente in contraddittorio.
- 3) Le letture dei contatori e delle apparecchiature per la correzione dei volumi saranno effettuate a cura del Distributore Competente eventualmente in contraddittorio.

- 4) La rilevazione delle quantità di gas riconsegnato nei punti di riconsegna in cui sono installati gruppi di misura integrati da idonea apparecchiatura per la correzione dei volumi in funzione della pressione e della temperatura del gas avverrà tenendo conto dei valori indicati dal segnante del correttore.
- 5) In punti di riconsegna non dotati di apparecchi per la correzione dei volumi si conviene che il quantitativo di gas vettoriato al punto di riconsegna sarà determinato mediante applicazione ai prelievi rilevati all'apparecchio di misura di un coefficiente di correzione per la pressione kp.
- 6) La manutenzione ordinaria del misuratore e delle eventuali apparecchiature elettroniche destinate alla misura del gas, così come delle apparecchiature di decompressione e regolazione del gas, sarà a cura del Distributore Competente.
- 7) In caso di anomalie o avarie del contatore e/o delle apparecchiature elettroniche di misura VCSV determinerà il consumo del gas per il periodo di errato funzionamento dell'apparecchio, in base alla media dei consumi storici di analogo periodo e condizione.
- 8) In mancanza dei consumi storici farà riferimento a quelli rilevati sul nuovo contatore installato.
- 9) Gli eventuali errori di determinazione dei volumi derivanti da qualsiasi causa, sia in eccesso sia in difetto, daranno luogo al conguaglio degli importi erroneamente fatturati limitatamente agli ultimi dodici mesi antecedenti la data di comunicazione dell'errore all'altra Parte, restando inteso che non verranno comunque corrisposti interessi su eventuali conguagli.
- 10) A seguito e per l'effetto di provvedimenti di Autorità competenti, la rilevazione dei volumi orari e giornalieri di gas riconsegnato verrà effettuata con apparecchiature che consentano la determinazione ed il controllo dei volumi giornalieri.

Art. 9 – Condizioni economiche di fornitura

I corrispettivi dovuti a VCSV dal CLIENTE per le forniture di gas naturale oggetto del presente contratto, saranno calcolati sommando all'elemento PSV_t e gli spread (V_i) riportati in **Tabella 9.1** espressi in Eurocent/smc e differenziati per:

- Categoria d'uso:
 - termiche (C1, C3, C5, T2);
 - non termiche (C2, C4, T1 e Autotrazione);con C1, C3, C5, T2, C2, C4 e T1 così come definite nella Tabella n. 1 del TISG.
- Cluster di consumo
 - consumo annuo <= 200.000 smc;
 - consumo annuo > 200.000 smc.

Il costo totale a carico del CLIENTE è formato dalle seguenti componenti:

- a) **Corrispettivo "Energia"**, composto dalla somma dell'elemento PSV_t e dello Spread riportato in **Tabella 9.1**;
- b) il servizio di **trasporto** di cui alla deliberazione n. 139/2023/R/GAS (RTTG 2024-2027) e s.m.i.;
- c) il servizio di **distribuzione** ed eventuali relativi oneri come previsti dalla normativa vigente;
- d) le componenti tariffarie:
 - S_D di cui alla deliberazione n. 29/11 dell'ARERA e s.m.i.;
- e) i corrispettivi unitari variabili:
 - CRV^{FG} di cui alla delibera 139/2023/R/GAS (RTTG 2024-2027) e s.m.i.;
 - CRV^I di cui alla delibera 139/2023/R/GAS (RTTG 2024-2027) e s.m.i.;
 - CRV^{OS} di cui alla delibera 139/2023/R/GAS (RTTG 2024-2027) e s.m.i.;
 - CRV^{BL} di cui alla delibera 139/2023/R/GAS (RTTG 2024-2027) e s.m.i.;
 - CRVST di cui alla delibera 139/2023/R/GAS (RTTG 2024-2027) e s.m.i.;
 - CRV^{CS} di cui alla delibera 139/2023/R/GAS (RTTG 2024-2027) e s.m.i.;
- f) per i PdC (c.d. diretti) le componenti tariffarie:
 - GS_T, RE_T, di cui alla delibera 139/2023/R/GAS (RTTG 2024-2027) e s.m.i.;
 - UG_{3T} di cui alla delibera 139/2023/R/GAS (RTTG 2024-2027) e s.m.i.;
- g) le **imposte** e le **addizionali**, previste dalla normativa vigente;

Si precisa che, ogni ulteriore onere stabilito dalle competenti autorità, di cui alle lettere b), c), d), e) ed f) riferite al solo mercato libero, che dovesse sopraggiungere prima e durante la vigenza del Contratto, sarà a carico del CLIENTE.

Sono invece a carico di VCSV, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del presente contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

REVISIONE DEI CORRISPETTIVI

Il corrispettivo Energia sarà mensilmente aggiornato come di seguito:

$$P_{i,t} = PSV_{i,t} + V_i$$

dove:

- P_{i,t}**: prezzo del gas naturale, espresso in Eurocent/smc, del mese t-esimo, differenziato per ciascuna combinazione i-esima di Categoria d'Uso e Cluster di consumo, calcolato alla quarta cifra decimale; Il prezzo è riferito a un gas avente, alle condizioni standard, un Potere Calorifico Superiore (PCS) pari a 38,1 MJ/m3 riferito alla temperatura di 15°C e alla pressione di 1.01325 bar; tale prezzo viene adeguato proporzionalmente al PCS del mese di prelievo nell'ambito di pertinenza del singolo PdC/PdR.
- PSV_{i,t}**: espresso in Eurocent/smc ed arrotondato alla quarta cifra decimale, è pari all'indice energetico "PSV Day Ahead Heren Mid" che corrisponde al prezzo del gas naturale all'ingrosso al PSV (Punto di Scambio Virtuale).
L'indice PSV è calcolato, con riferimento a ciascun mese di fornitura "t", convertendo in Eurocent/Smc la media aritmetica delle quotazioni giornaliere "Heren Price" espresse in Euro/MWh. Per ogni giorno del mese di fornitura "t", la quotazione "Heren Price" espressa in Euro/MWh è, a sua volta, la media aritmetica dei prezzi 'Bid' e 'Offer' pubblicati sotto il titolo 'PSV PRICE ASSESSMENT' nel report 'ICIS Heren European Spot Gas Markets' del più vicino giorno lavorativo secondo il calendario inglese.
- V_i**: è lo spread, espresso in Eurocent/smc, riportato in **Tabella 9.1** e differenziato per ciascuna combinazione i-esima di Categoria d'Uso e Cluster di consumo;

Nel caso di cessata pubblicazione dei citati parametri di riferimento saranno individuati di comune accordo tra VCSV ed il CLIENTE criteri alternativi equivalenti.

Gli altri corrispettivi sono aggiornati secondo quanto stabilito dalle Autorità competenti pro tempore.

TABELLA 9.1

	Cluster di consumo	
	<= 200.000	> 200.000
Categorie d'uso	Spread [c€/Smc]	Spread [c€/Smc]
Categorie d'uso termiche (C1; C3; C5; T2)	1,692	1,692

Categorie d'uso	Cluster di consumo
	Spread [c€/Smc]
Categorie d'uso non termiche (C2; C4; T1; autotrazione)	1,692

Qualora durante il periodo contrattuale, intervengano nuove convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico rispetto a quelle contrattualizzate con VCSV, quest'ultima garantirà l'automatico adeguamento delle proprie tariffe ai

predetti corrispettivi così da assicurare in ogni momento al CLIENTE le condizioni economiche migliori.

Art. 10 – Superamento della Capacità Giornaliera

Non sono previste penali per il superamento della Capacità Giornaliera.

Art. 11 – Variazione dei parametri contrattuali e adeguamento delle condizioni economiche di fornitura

I parametri contrattuali indicati sono coerenti con il vigente quadro normativo e tariffario. Nel caso in cui eventuali condizioni tecnico economiche contenute in provvedimenti delle Autorità competenti dovessero comportare una variazione degli oneri connessi alla disciplina del trasporto e dello stoccaggio, le Parti provvederanno ad adeguare in coerenza ai suddetti provvedimenti le condizioni di cui all'Art. 9.

Art. 12 – Fatturazione e pagamenti

- La fatturazione degli importi di cui al precedente articolo 9, verrà effettuata mensilmente, nel mese successivo a quello di prelievo.
- Il CLIENTE è tenuto ad effettuare il pagamento degli importi fatturati entro 20 (venti) giorni dalla data di emissione della fattura.
- Qualora le scadenze di cui sopra coincidano con un sabato, una domenica o una festività nazionale infrasettimanale, le scadenze di pagamento delle fatture si intendono prorogate al primo giorno lavorativo successivo.
- Il pagamento potrà essere effettuato con una delle seguenti modalità:
 - Addebito pre autorizzato in conto presso un'Azienda di Credito convenuta;
 - Bonifico bancario presso un'Azienda di Credito convenuta con valuta fissa a favore di VCSV, corrispondente alla data di scadenza della fattura, inviandone, ove richiesto, copia per conoscenza a VCSV.
- Eventuali reclami o contestazioni non daranno diritto al CLIENTE di differire o sospendere i pagamenti salvo quella parte degli stessi dovuta a manifesti errori di calcolo.
- In caso di ritardato pagamento VCSV si riserva il diritto di esigere, per ogni giorno di ritardo, un interesse di mora pari a 1/365 del T.U.R. maggiorato di 3,5 punti percentuali.
- In ogni caso saranno a carico del CLIENTE tutti gli oneri derivanti a VCSV dagli accordi dal medesimo stipulati per i servizi afferenti la fornitura per il CLIENTE.

Art. 13 - Rilascio di garanzie

Non sarà richiesto il rilascio di nessuna forma di garanzia bancaria o assicurativa da parte del CLIENTE.

Art. 14 - Sospensione della somministrazione

Eventuali interruzioni o diminuzioni di fornitura conseguenti ad operazioni di manutenzione, ispezione o potenziamento svolte dal Distributore sulla rete di gasdotti o dovuti a cause di forza maggiore (atti di autorità pubblica, eventi naturali ed eccezionali, scioperi, ecc.) non saranno motivo di risoluzione del contratto né comporteranno obblighi di risarcimento a carico di VCSV per eventuali danni che ne potessero derivare. Nel caso le specifiche esigenze di manutenzione o di adeguamento della rete di distribuzione richiedano la sospensione temporanea e programmata della fornitura di gas, quest'ultima sarà comunicata al CLIENTE così come previsto dall'Art. 21 dell'Allegato TUDG della delibera 573/2013/R/gas.

Art. 15 – Clausola risolutiva espressa

- Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 Cod. Civ. VCSV ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo raccomandata A/R all'altra Parte qualora, relativamente a quest'ultima, si verificasse una delle seguenti condizioni:
 - inizio di una azione o di un procedimento per la messa in liquidazione;
 - istanza o inizio di una procedura concorsuale, ad esclusione del fallimento e della liquidazione coatta amministrativa;

- c) insolvenza o iscrizione del CLIENTE nel registro dei protesti e sottoposizione dei medesimi a procedure esecutive;
 - d) mancato rilascio di garanzia bancaria ovvero mancato reintegro della stessa ai sensi dell'articolo 13;
 - e) in caso di non attivazione dell'addebito diretto SDD o revoca dello stesso qualora richiesto;
 - f) parziale pagamento delle fatture o ritardato pagamento delle stesse da parte del CLIENTE;
 - g) mancato pagamento di fatture relative ad uno o più Contratti precedentemente vigenti o in vigore tra il CLIENTE e la stessa VCSV;
 - h) in generale qualsivoglia inosservanza degli obblighi previsti dal D.Lgs. n° 231 del 8.06.01;
 - i) manomissione degli impianti e delle apparecchiature di misura del Gas o alterazione della misura del Gas o sottrazione di Gas non misurato per responsabilità del CLIENTE;
- 2) E' in ogni caso fatto salvo il diritto di VCSV di agire per il risarcimento dei danni in tutti i casi di cui al precedente comma 1.

Art. 16 - Onerosità sopravvenuta

- 1) Le parti si danno atto che, qualora per effetto di provvedimenti di pubbliche Autorità o di altri soggetti competenti vengano meno o risultino modificati i presupposti considerati dalle parti per la determinazione delle condizioni pattuite con il presente contratto, le medesime rinegozieranno, secondo buona fede e correttezza, le clausole del presente contratto per assicurare la prosecuzione del rapporto contrattuale.
- 2) La rinegoziazione dovrà essere conclusa entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta effettuata dalla parte interessata. In caso di esito negativo della trattativa il presente contratto si intenderà definitivamente risolto a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di scadenza di detto termine.

Art. 17 - Modifiche

- 1) Il presente Contratto contiene tutti i patti ed accordi in essere tra le Parti ed annulla e sostituisce qualsiasi altro atto e/o accordo e/o corrispondenza intercorsa tra di esse sino alla data della sua stipulazione.
- 2) Ogni eventuale modifica al presente Contratto dovrà essere approvata dalle Parti mediante accordo scritto.

Art. 18 - Diritti e tributi

- 1) Tutti gli importi del servizio di somministrazione sono da considerarsi al netto di qualsiasi diritto o tributo presenti e futuri che il venditore fosse tenuto direttamente o indirettamente a pagare.
- 2) Il CLIENTE riconosce il diritto a VCSV di rivalersi per tutti i diritti e tributi di cui sopra nonché di eventuali sanzioni, indennità ed interessi applicati dall'Amministrazione Finanziaria a seguito di dichiarazioni o comportamenti del CLIENTE che determinano una mancata o minore tassazione del gas.
- 3) Il CLIENTE, poiché VCSV è soggetto obbligato al pagamento delle imposte sul gas metano (sostituto d'imposta) deve assoggettare il consumo di cui al presente contratto alle aliquote d'imposta stabilite dalle norme fiscali in vigore, si obbliga a fornire a VCSV nei tempi prescritti tutti i necessari elementi.
- 4) Il CLIENTE si assume la responsabilità dell'esattezza dei dati forniti e delle comunicazioni future relative ad eventuali aggiornamenti.

Art. 19 - Cessione del contratto

Fermo restando quanto previsto dall'art. 2558 del Cod. Civ. per il caso di cessione dell'azienda o di un ramo di essa, le Parti convengono che, salvo

esplicita dichiarazione liberatoria scritta da parte di VCSV, il CLIENTE resterà solidamente responsabile con il cessionario dell'azienda per l'adempimento delle obbligazioni assunte con il presente Contratto.

Art. 20 - Domicilio

Il CLIENTE e VCSV eleggono domicilio, a tutti gli effetti del Contratto, presso la propria sede legale.

Art. 21 - Tribunale di competenza e clausole finali

- 1) Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Ogni controversia nascente dall'interpretazione, dall'applicazione e/o dall'esecuzione o da ogni altra questione relativa al presente Contratto sarà di competenza esclusiva del Tribunale di Brescia, con espressa esclusione della competenza di ogni altro foro.
- 2) Il presente contratto, redatto in duplice copia, sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso, a norma dell'art. 5 secondo comma del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, ed in tale eventualità le relative spese saranno a carico della Parte che ha dato causa alla registrazione.

Art. 22 - Confidenzialità

I termini ed i contenuti economici del presente contratto hanno carattere di riservatezza e dovranno essere mantenuti confidenziali.
per l'adempimento delle obbligazioni assunte con il presente Contratto.

Darfo Boario Terme, 12/11/2025

Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A.
Il Procuratore Speciale
Ing. Roberto Ghirardi

IL CLIENTE
(Timbro e Firma)



Il CLIENTE approva specificatamente, ai sensi dell'art. 1341 C.C., i seguenti articoli:

Art. 4 – Oggetto del contratto, **Art. 5** – Uso del gas, **Art. 6** – Decorrenza e durata, **Art. 7** – Condizioni Tecniche, **Art. 8** – Misurazione del quantitativo di gas consegnato, **Art. 9** – Condizioni economiche di fornitura, **Art. 10** - Superamento capacità giornaliera, **Art. 11** – Variazione dei parametri contrattuali e adeguamento delle condizioni economiche di fornitura, **Art. 12** – Fatturazione e pagamenti, **Art. 13** – Rilascio di garanzie, **Art. 14** – Sospensione della somministrazione, **Art. 15** – Clausola risolutiva espressa, **Art. 16** – Onerosità sopravvenuta, **Art. 17** – Modifiche, **Art. 18** – Diritti e tributi, **Art. 19** – Cessione di contratto, **Art. 20** – Domicilio, **Art. 21** – Tribunale di competenza e clausole finali, **Art. 22** – Confidenzialità.

IL CLIENTE
(Timbro e Firma)

ALLEGATO 1

INFORMAZIONI TECNICHE DI FORNITURA

Nome Comune	Indirizzo Sede
Comune di MALONNO	

Informazioni Tecniche				
PDR	Portata Misuratore	Indirizzo di Fornitura		Distributore
10220000030054	G6	Malonno	VIA GIACOMO MATTEOTTI	BLURETI
61530000051655	G4	Malonno	VIA IV NOVEMBRE	BLURETI
61530000051296	G6	Malonno	VIA I MAGGIO	BLURETI

Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A.
Il Procuratore Speciale
Ing. Roberto Ghirardi



IL CLIENTE
(Timbro e Firma)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
--

Ai sensi degli artt. 151, 4° comma, e 147bis, 1° comma, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e successive modificazioni ed integrazioni e dell'art. 8 del Regolamento del sistema dei controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 28/03/2013, si dichiara la regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa mediante imputazione come segue:

IMPEGNO N.	ESERCIZIO	COD. BIL.	COD. P.A.O.	IMPORTO
180/2026	2026	06.01-1.03	870.60	€ 3.000,00
181/2026	2026	01.05-1.03	255.60	€ 1.700,00

Malonno, lì 11/02/2026

Il Responsabile dell'Area Servizi Finanziari
F.to Dott. Matteo Tonsi

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Funzionario incaricato attesta che copia per immagine su supporto informatico dell'originale analogico della presente determinazione viene in data odierna pubblicata, per quindici giorni consecutivi, all'Albo Elettronico sul sito internet istituzionale di questo Comune www.comune.malonno.bs.it (articolo 32, comma 1, L. 18/06/2009 n. 69)

Malonno, lì **19/02/2026**

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Gianfranco Angeli
